

**DELIBERAZIONE 4 NOVEMBRE 2016  
627/2016/R/EEL**

**DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL PIANO DECENNALE DI SVILUPPO DELLA  
RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE DELL'ENERGIA ELETTRICA E APPROVAZIONE DI  
REQUISITI MINIMI DEL PIANO PER LE VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 novembre 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento (CE) 714/2009);
- il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 (di seguito: Regolamento (UE) 347/2013);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, recante la determinazione dell'ambito della Rete di Trasmissione Nazionale di energia elettrica (di seguito: RTN), e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 dicembre 2002, recante ampliamento dell'ambito della RTN;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della RTN (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005, recante la Concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale e la relativa convenzione allegata, come modificata e aggiornata

- con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 15 dicembre 2010 (di seguito: concessione);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 21 ottobre 2005, in materia di diritto di accesso alle nuove linee elettriche;
  - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 giugno 2015, recante l'approvazione del Piano decennale di sviluppo della RTN relativo all'anno 2012;
  - la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, ed in particolare l'Allegato A;
  - la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2012, 102/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 102/2012/R/EEL);
  - il parere dell'Autorità 22 maggio 2013, 214/2013/I/EEL, recante la valutazione dello schema di Piano decennale di sviluppo della RTN relativo all'anno 2012 (di seguito: parere 214/2013/I/EEL);
  - la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A;
  - la memoria dell'Autorità 11 maggio 2015, 212/2015/I/COM (di seguito: memoria 212/2015/I/COM);
  - il parere dell'Autorità 21 maggio 2015, 238/2015/I/EEL, recante la valutazione degli schemi di Piano decennale di sviluppo della RTN relativi agli anni 2013 e 2014 (di seguito: parere 238/2015/I/EEL);
  - la Regolazione dell'avvio del dispacciamento di merito economico per l'anno 2004 e connesse disposizioni in materia di adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, da ultimo modificata con deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2015, 359/2015/R/EEL (di seguito: Regolazione del dispacciamento di merito economico);
  - il documento per la consultazione 1 ottobre 2015, 464/2015/R/EEL;
  - la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 653/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 653/2015/R/EEL);
  - la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) ed il relativo allegato A (di seguito: TIT);
  - il parere dell'Autorità 4 novembre 2016, 630/2016/I/EEL (di seguito: parere 630/2016/I/EEL);
  - la posizione di ACER del 30 gennaio 2013 in materia di *ENTSO-E Guideline to Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects*;
  - l'opinione di ACER 01/2014 del 30 gennaio 2014 on the *ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects*;
  - l'opinione di ACER 04/2016 del 23 marzo 2016 sui piani decennali nazionali di sviluppo delle reti di trasmissione (di seguito: opinione n. 04/2016);
  - la lettera di ACER del 7 giugno 2016 recante "*The Agency's views on a consistent and interlinked electricity and gas market and network model - An opportunity to improve the Ten Year Network Development Plans beyond 2017*";
  - l'opinione di ACER 12/2016 del 4 ottobre 2016 sullo schema di documento "*TYNDP 2016 Scenario Development Report*";

- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete) e i relativi Allegati, come verificati positivamente dall'Autorità;
- lo schema di Piano decennale di sviluppo della RTN 2013 (di seguito: schema di Piano 2013) predisposto da Terna S.p.a.;
- lo schema di Piano decennale di sviluppo della RTN 2014 (di seguito: schema di Piano 2014) predisposto da Terna S.p.a.;
- la metodologia di analisi costi benefici *“ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects FINAL- Approved by the European Commission 5 February 2015”*;
- il documento di descrizione degli scenari ENTSO-E *“TYNDP 2016 Scenario Development Report - Final after public consultation - 3 November 2015”*;
- lo schema di piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario (di seguito: TYNDP) di ENTSO-E *“Ten-Year Network Development Plan 2016”* del 23 giugno 2016;
- la proposta di metodologia di analisi costi benefici *“ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects 29 July 2016 Version for ACER official opinion”*;
- lo schema di Piano decennale di sviluppo della RTN 2015 (di seguito: schema di Piano 2015) predisposto da Terna S.p.a. e in particolare il suo Allegato 3;
- lo schema di Piano decennale di sviluppo della RTN 2016 (di seguito: schema di Piano 2016) predisposto da Terna S.p.a.;
- le osservazioni sugli schemi di Piano 2013 e 2014 formulate dai soggetti interessati nell'ambito del processo di consultazione pubblica;
- le osservazioni sullo schema di Piano 2015 formulate dai soggetti interessati nell'ambito del processo di consultazione pubblica;
- le osservazioni sullo schema di Piano 2016 formulate dai soggetti interessati nell'ambito del processo di consultazione pubblica.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 93/11, dispone che l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sia riservata allo Stato e sia svolta in regime di concessione da Terna S.p.a., che opera come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 79/99, secondo modalità definite nella concessione;
- l'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 93/11, prevede che Terna S.p.a. predisponga, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano decennale di sviluppo della RTN (di seguito: Piano) e che il Ministro dello Sviluppo Economico, acquisito il parere delle Regioni interessate e tenuto conto delle valutazioni formulate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 36, comma 12, approvi tale Piano;
- l'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 93/11, definisce inoltre alcuni contenuti minimi del Piano;

- l'articolo 36, comma 13, del decreto legislativo 93/11, prevede che il Piano sia sottoposto alla valutazione dell'Autorità, che effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati;
- l'articolo 9 della concessione definisce altri contenuti minimi del Piano;
- il Capitolo 2 del Codice di rete definisce gli obiettivi del processo di pianificazione e sviluppo della rete, i criteri generali di pianificazione e ulteriori contenuti del Piano;
- gli articoli 36 e 43 del decreto legislativo 93/11 prevedono ulteriori compiti dell'Autorità, quali:
  - a) il controllo e valutazione dell'attuazione del Piano;
  - b) la vigilanza sui programmi di investimento del gestore del sistema di trasmissione;
  - c) l'analisi dei programmi di investimento sotto il profilo della loro conformità di sviluppo della rete a livello comunitario (TYNDP);
  - d) la facoltà di formulare raccomandazioni per la modifica dei piani di investimento;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 intesta all'Autorità il compito di garantire, tra l'altro, la promozione dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore elettrico e prevede che il sistema tariffario armonizzi gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con quelli generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della citata legge dispone che l'Autorità stabilisca e aggiorni le componenti tariffarie, in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio, l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi onere improprio;
- l'Autorità, con deliberazione 654/2015/R/EEL, ha previsto, con riferimento alla regolazione tariffaria del servizio di trasmissione, il superamento dei meccanismi di incentivazione di tipo *input-based* e l'introduzione, a tendere, di meccanismi di incentivazione che promuovano gli investimenti in modo selettivo in funzione dei benefici attesi degli investimenti in infrastrutture di trasmissione (c.d. incentivazione *output-based*);
- in particolare, l'articolo 18 del TIT prevede che la remunerazione degli investimenti in reti di trasmissione dell'energia elettrica avvenga a condizione che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità;
- l'Autorità, con la deliberazione 102/2012/R/EEL, ha introdotto specifiche disposizioni per la consultazione pubblica del Piano;
- l'Autorità ha condotto consultazioni pubbliche sugli schemi di Piano 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, in esito alle quali ha trasmesso le proprie valutazioni al Ministro dello Sviluppo Economico con pareri 214/2013/I/EEL, 238/2015/I/EEL e 630/2016/I/EEL, tenendo conto sia degli esiti di tali consultazioni sia dei possibili miglioramenti da apportare agli schemi di Piano funzionali alle valutazioni di sua

competenza ed in particolare alla regolazione tariffaria del servizio di trasmissione e allo sviluppo selettivo degli investimenti;

- i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno rappresentato le necessità di una maggiore completezza e trasparenza delle informazioni contenute nel Piano;
- l’Autorità, contestualmente al parere 214/2013/I/EEL, ha formulato prescrizioni e raccomandazioni per la predisposizione dei Piani:
  - a) sia sotto il profilo redazionale in relazione alla trasparenza e alla completezza del contenuto informativo del Piano, al fine di fornire un’adeguata informazione a tutti gli *stakeholder* del sistema elettrico;
  - b) sia sotto il profilo metodologico al fine di affinare, secondo criteri di maggiore selettività, la valutazione degli interventi di sviluppo della RTN.

**CONSIDERATO CHE:**

- il Regolamento (CE) 714/2009 e il Regolamento (UE) 347/2013 hanno introdotto disposizioni in materia di:
  - a) adozione di un TYNDP decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello comunitario;
  - b) attività di definizione di scenari ai fini della predisposizione del TYNDP;
  - c) preparazione e regolare aggiornamento di una metodologia di analisi costi benefici da applicare al TYNDP;
  - d) verifiche della coerenza tra il TYNDP europeo e i piani di sviluppo nazionali;
- le attività di ENTSO-E e di ACER stanno determinando progressivi miglioramenti nell’attività di definizione di scenari, di definizione e implementazione dell’analisi costi benefici e di predisposizione dei TYNDP, che vengono ritenute *good practice* a livello internazionale;
- in particolare, l’opinione n. 04/2016 di ACER contiene raccomandazioni in merito ai contenuti minimi dei piani nazionali di sviluppo della rete, atte ad assicurare la possibilità di verifiche di consistenza tra tali piani e il TYNDP.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’Autorità, con il proprio Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018 approvato con deliberazione 15 gennaio 2015, 3/2015/A, ha indicato che ritiene strategico e prioritario introdurre per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, principi di accresciuta selettività degli investimenti;
- un importante strumento per la selettività è l’analisi costi benefici degli interventi di sviluppo della RTN, i cui risultati possono essere utilizzati dall’Autorità ai fini delle verifiche sull’efficienza e sull’economicità degli investimenti, nonché ai fini dell’incentivazione *output-based* per promuovere la realizzazione di interventi con maggiore utilità per il sistema elettrico italiano;
- il gestore del sistema di trasmissione ha proposto, con l’Allegato 3 allo schema di Piano 2015, una revisione della metodologia di analisi costi benefici del Piano

applicata da circa dieci anni, anche alla luce delle *good practice* invalse al livello europeo;

- l’Autorità ha formulato, con il documento per la consultazione 464/2015/R/EEL, considerazioni e osservazioni sulla metodologia di analisi costi benefici;
- le osservazioni ricevute in risposta alla suddetta consultazione hanno in generale condiviso e supportato le valutazioni dell’Autorità;
- alcuni dei partecipanti alla consultazione hanno sottolineato l’importanza di rappresentare sia il rapporto benefici costi (in precedenza indicato come IP) sia il valore attuale netto (VAN) dei benefici netti di un intervento, al fine di ricevere informazioni anche sull’ordine di grandezza dei benefici attesi dell’investimento;
- alcuni partecipanti alla consultazione hanno indicato l’importanza della coerenza con gli sviluppi metodologici in ambito europeo, nonché la possibilità di valorizzare economicamente i benefici correlati alla riduzione di emissioni diverse dalla CO<sub>2</sub>.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l’articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 93/11, prevede che Terna S.p.a. predisponga annualmente il Piano, che include scenari di domanda e offerta esistenti e previste;
- il TYNDP europeo è predisposto con periodicità biennale, così come le attività di elaborazione degli scenari svolte in ambito europeo;
- l’Autorità, nell’ambito della memoria 212/2015/I/COM, ha segnalato al Parlamento l’opportunità di una modifica legislativa all’art. 36 del decreto legislativo 93/11 affinché anche la predisposizione e consultazione del Piano sia effettuata su base biennale.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- il Capitolo 2 del Codice di rete disciplina lo sviluppo della RTN;
- le previsioni del Capitolo 2 del Codice di rete:
  - a) non risultano del tutto in linea né con le disposizioni di cui al decreto legislativo 93/11 in materia di predisposizione del Piano, né con le recenti prassi invalse al livello europeo con riferimento all’elaborazione degli scenari e delle metodologie di analisi costi benefici ai fini della predisposizione dei TYNDP;
  - b) hanno peraltro già esteso a dieci anni (rispetto ai sei anni previsti dalla Regolazione del dispacciamento di merito economico) l’orizzonte temporale di previsione della domanda di potenza ed energia;
  - c) individuano le tipologie di interventi che sono incluse nel Piano ma non sembrano del tutto sufficienti ad assicurare che tutti gli interventi ricadenti in tali tipologie siano inclusi esclusivamente nel Piano, portando a dubbi di potenziale sovrapposizione con interventi inclusi dal gestore nel Programma per l’adeguamento e l’eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico di cui all’articolo 1 *quinquies*, comma 9, della legge 290/03, richiamato al comma 10.3.1, lettera (e) del Codice di rete.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- alla luce degli esiti della consultazione pubblica e della valutazione di quattro schemi di Piano (dal 2013 al 2016), aggiornare le prescrizioni e raccomandazioni dell’Autorità sulle modalità di predisposizione dei futuri Piani a partire da quello relativo all’anno 2017, attualmente contenute nell’Allegato A al Parere 214/2013/R/EEL, disponendo nuovi requisiti minimi in materia di completezza e trasparenza dei Piani e di metodologia di analisi costi benefici (c.d. analisi costi benefici 2.0), al fine di promuovere la pianificazione degli investimenti secondo criteri di selettività e di maggiore utilità per il sistema elettrico italiano;
- sulla base dell’esperienza maturata in seguito al procedimento di consultazione pubblica degli schemi di Piano, rendere più flessibili le modalità di tale consultazione attualmente disciplinate al punto 1 della deliberazione 102/2012/R/EEL;
- prevedere che il gestore del sistema di trasmissione applichi, a partire dallo schema di Piano relativo all’anno 2017, la metodologia di analisi costi benefici 2.0 a supporto delle valutazioni di competenza dell’Autorità sugli schemi di Piano, nonché sull’efficienza ed economicità degli interventi ivi previsti;
- prevedere che il gestore del sistema di trasmissione estenda l’orizzonte temporale delle proprie previsioni sugli scenari di sviluppo del sistema elettrico a un lasso di tempo non inferiore ai venti anni successivi, in coerenza con l’orizzonte temporale degli scenari considerati nel TYNDP europeo e disporre che l’elaborazione di simili previsioni avvenga con cadenza biennale per garantire sinergie e maggiore coerenza con gli scenari del TYNDP europeo;
- prevedere un termine entro cui Terna S.p.a. è tenuta ad aggiornare e sottoporre all’Autorità, per approvazione, le revisioni del Codice di rete che recepiscono le prescrizioni dell’Autorità in materia di sviluppo della rete e di metodologia di analisi costi benefici 2.0;
- prevedere che Terna S.p.a. trasmetta regolare informativa all’Autorità sulla coerenza tra la spesa di investimento annuale prevista e gli investimenti previsti per gli interventi del Piano

#### **DELIBERA**

1. di approvare l’Allegato “Requisiti minimi per la predisposizione del Piano decennale di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale” al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di abrogare la deliberazione 102/2012/R/EEL a decorrere dal 31 gennaio 2017;
3. di adottare le seguenti specifiche disposizioni per la consultazione pubblica dello schema di Piano:
  - a) l’Autorità pubblica sul proprio sito internet lo schema di Piano, dando avviso dell’avvio della consultazione pubblica mediante comunicato e

- fissando un termine per la trasmissione di osservazioni successivo di almeno 30 giorni all'avviso della consultazione pubblica;
- b) contestualmente, l'Autorità pubblica un format elettronico che i soggetti interessati utilizzano per trasmettere all'Autorità le osservazioni sullo schema di Piano;
  - c) l'Autorità prende in considerazione unicamente le osservazioni argomentate e rese in forma non anonima;
  - d) nel caso in cui un soggetto, che propone osservazioni, intenda secretare parte delle medesime, il soggetto trasmette su supporto informatico anche la versione emendata che intende rendere pubblica, fornendo adeguate motivazioni che giustifichino la riservatezza delle informazioni omesse;
4. di prevedere che il gestore del sistema di trasmissione:
    - a) metta tempestivamente a disposizione dei soggetti interessati una casella di posta elettronica a cui tali soggetti possono inviare i loro quesiti sul contenuto dello schema di Piano;
    - b) collabori all'organizzazione di eventuali sessioni pubbliche di presentazione dello schema di Piano, e che, in occasione di tali sessioni, fornisca una descrizione degli elementi principali e innovati dello schema di Piano nonché risposte esaustive ai quesiti di cui alla precedente lettera a);
    - c) trasmetta all'Autorità, entro 30 giorni dal termine per l'invio delle osservazioni di cui al precedente punto 3, lettera a), le proprie valutazioni sulle osservazioni ricevute dai soggetti partecipanti alla consultazione pubblica, ai fini della successiva pubblicazione sul sito internet dell'Autorità;
  5. di prevedere che Terna S.p.a. predisponga, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 93/11, uno schema di Piano decennale che soddisfi i requisiti minimi di completezza e trasparenza di cui all'Allegato A della presente deliberazione, a supporto delle valutazioni di competenza dell'Autorità, nonché delle valutazioni dell'efficienza e dell'economicità degli interventi e dell'introduzione di logiche di incentivazione *output-based*;
  6. di prevedere che, a decorrere dallo schema di Piano 2017, il gestore del sistema di trasmissione applichi i requisiti minimi della metodologia di analisi costi benefici come declinata dall'Allegato A, almeno a tutti gli interventi di sviluppo della rete con costo di investimento stimato pari o superiore a 25 (venticinque) milioni di euro e, per gli schemi di Piano successivi, almeno a tutti gli interventi di sviluppo con costo di investimento stimato pari o superiore a 15 (quindici) milioni di euro;
  7. di prevedere che le disposizioni di cui ai commi 4.1, 6.2 e 11.2 dell'Allegato A al presente provvedimento siano applicate dal gestore del sistema di trasmissione a partire dai Piani successivi a quello relativo all'anno 2017;
  8. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione:
    - a) in collaborazione con il Direttore della Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali, Divulgazione e Documentazione, per l'organizzazione di



- eventuali sessioni pubbliche di presentazione, da parte di Terna S.p.a., dello schema di Piano ai soggetti interessati rappresentativi del sistema elettrico nazionale;
- b) per la definizione di un prospetto per il monitoraggio dell'attuazione del Piano da parte di Terna S.p.a., anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 36, comma 14, del decreto legislativo 93/11;
9. di modificare il comma 53.4 della Regolazione del dispacciamento di merito economico sostituendo alle parole "entro il 30 settembre di ogni anno, la previsione della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale a valere per un periodo non inferiore ai sei anni successivi" le seguenti parole "entro il 30 settembre 2017 e successivamente con cadenza almeno biennale entro il 30 settembre, la previsione della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale a valere per un periodo non inferiore ai venti anni successivi";
10. di prescrivere a Terna S.p.a. di sottoporre all'Autorità, per approvazione, entro il 30 aprile 2017:
- a) una proposta di aggiornamento del Capitolo 2 del Codice di rete, che recepisca le disposizioni del presente provvedimento e aggiorni opportunamente i riferimenti a disposizioni obsolete;
- b) una proposta di nuovo Allegato al Codice di rete, recante la metodologia di analisi costi benefici 2.0 per la predisposizione del Piano decennale di sviluppo di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 93/11, che recepisca le disposizioni del presente provvedimento, ferma restando l'applicazione dei requisiti minimi di cui al precedente punto 4. fin dallo schema di Piano 2017;
11. di prevedere che, a partire dal 2017, Terna S.p.a. trasmetta all'Autorità, entro il 30 aprile di ciascun anno, un'informativa sulla spesa di investimento prevista per ciascuno dei cinque anni successivi, incluso un quadro di corrispondenza con gli interventi previsti nel Piano più recente;
12. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e alla società Terna S.p.a.;
13. di pubblicare il presente provvedimento e la Regolazione del dispacciamento di merito economico come modificata ed integrata dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

4 novembre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*